

**DELIBERAZIONE 12 FEBBRAIO 2015
43/2015/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ IMMOBILIARE 2003 S.R.L. NEI
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE
T0668410**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 12 febbraio 2015

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e s.m.i (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08 ;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato B;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 30 gennaio 2014, 14/2014/E/eel (di seguito: deliberazione 14/2014/E/eel);
- la deliberazione 27 marzo 2014, 124/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;

- la nota prot. generale dell’Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.;
- la lettera della Direzione Mercati Elettricità e Gas dell’Autorità del 18 aprile 2014 (prot. Autorità n. 11218 del 18 aprile 2014).

FATTO

1. Con reclamo presentato il 13 agosto 2014 (prot. Autorità n. 23115 del 18 agosto 2014), la società Immobiliare 2003 S.r.l. (di seguito: il reclamante) contesta l’operato di Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: il gestore), in relazione a una richiesta di modifica di un preventivo per la connessione alla rete di un lotto di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili già precedentemente accettato;
2. il reclamo è stato presentato contestualmente al gestore di rete e all’Autorità, al fine di evitare gravi pregiudizi economici in capo al reclamante dovuti ad accordi sottoscritti con un soggetto terzo;
3. con nota del 3 settembre 2014 (prot. Autorità n. 23984), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con nota del 3 ottobre 2014 (prot. Autorità n. 27348 del 7 ottobre 2014), il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo;
5. con nota dell’8 gennaio 2015, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO

6. L’articolo 7, comma 1, lettera b), dell’Allegato A alla delibera dell’Autorità n. 99/08 (Testo Integrato delle Connessioni Attive, nel seguito: TICA) stabilisce che il “*tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione*” per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 1.000 kW è pari al massimo a 45 (quarantacinque) giorni lavorativi;
7. l’articolo 7, comma 8, del TICA prevede inoltre che, per l’elaborazione di un nuovo preventivo di connessione a seguito di richiesta di modifica, si applichino le stesse tempistiche di cui all’articolo 7, comma 1;
8. l’articolo 6, comma 3, del medesimo TICA individua altresì l’elenco della documentazione da trasmettere al gestore in occasione della presentazione di una richiesta di connessione alla rete. In tale elenco è incluso, alla lettera i), “*un documento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità del sito oggetto dell’installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica. Tale documento deve indicare almeno i presupposti di tale*

disponibilità in termini di proprietà o di eventuali diritti di utilizzo. Detta disponibilità non è richiesta laddove la procedura autorizzativa richieda l'esistenza di un preventivo per la connessione già accettato”.

QUADRO FATTUALE

9. In data 6 febbraio 2014, a seguito di richiesta di connessione avanzata dalla società Immobiliare 2003, il gestore inviava al reclamante un preventivo di connessione recante codice di rintracciabilità T0668410, che il reclamante accettava in data 9 aprile 2014;
10. in data 5 maggio 2014, a seguito della decadenza del diritto di superficie sul sito indicato in fase di richiesta di connessione alla rete, quale sito oggetto dell'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica (ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera i), del TICA), il reclamante presentava al gestore una richiesta di modifica del preventivo ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA medesimo, finalizzata ad una nuova localizzazione dell'impianto di produzione;
11. con lettera del 25 luglio 2014, il gestore informava il reclamante che la documentazione allegata alla richiesta del 5 maggio 2014 era carente della dichiarazione sostitutiva di disponibilità del sito (articolo 6, comma 3, lettera i), del TICA), e invitava quindi lo stesso a regolarizzare la richiesta, inviando il documento mancante;
12. in pari data il reclamante provvedeva dunque ad inviare il documento mancante;
13. con comunicazione di posta elettronica dell'8 agosto 2014, il gestore, in risposta alla richiesta di modifica del preventivo avanzata dal reclamante il 5 maggio 2014, precisava che i tempi per l'emissione del nuovo preventivo (45 giorni lavorativi) decorrevano dalla data di regolarizzazione della documentazione, vale a dire dal 25 luglio 2014;
14. pertanto, in data 28 agosto 2014, il gestore inviava al reclamante il nuovo preventivo di connessione;
15. in pari data, il reclamante inviava al gestore una dichiarazione di voltura della pratica di connessione identificata dal codice di rintracciabilità T0668410, in favore della società SIE Ingegneria S.r.l..

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

16. Con il primo motivo di reclamo, il reclamante lamenta la violazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, in quanto la comunicazione con cui il gestore chiedeva al reclamante di integrare la documentazione con la dichiarazione sostitutiva di disponibilità del sito è stata inviata 58 giorni lavorativi dopo la presentazione della richiesta di modifica del preventivo, sebbene il TICA prescriva l'invio del preventivo di connessione entro 45 giorni lavorativi; pertanto, il reclamante chiede che il gestore gli corrisponda l'indennizzo automatico previsto

dall'articolo 14, comma 1, del TICA, pari a 20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo;

17. con il secondo motivo di reclamo, il reclamante contesta l'illegittimità della richiesta, avanzata dal gestore al reclamante, di integrare la domanda di modifica del preventivo con la dichiarazione di atto notorio attestante la disponibilità del sito oggetto dell'installazione degli impianti di produzione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera i), del TICA; a detta del reclamante, l'accertamento della disponibilità del sito sarebbe "prematura" nella fase antecedente l'accettazione della modifica del preventivo, fase in cui la realizzazione dell'impianto di produzione è ancora ipotetica. In particolare, secondo il reclamante, ciò troverebbe conferma nella deliberazione 14/2014/E/eel, laddove si precisa, al punto 38, che *"i dubbi del gestore in merito alla titolarità dei progetti di impianto e alla disponibilità dei siti su cui dovranno essere costruiti tali impianti potranno essere sciolti, qualora ciò sia necessario ai fini della pratica di connessione alla rete, attraverso apposite richieste di informazioni che il gestore medesimo potrà rivolgere al titolare della pratica di connessione"*;
18. infine, come terzo motivo di reclamo, il reclamante contesta la scelta del gestore di far decorrere il tempo per la messa a disposizione del nuovo preventivo dalla data di perfezionamento della richiesta, avvenuto il 25 luglio 2014 mediante l'invio della dichiarazione di atto notorio attestante la disponibilità del sito dove realizzare l'impianto di produzione.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

19. Con riferimento al primo motivo di reclamo, il gestore evidenzia che, in base all'articolo 1, comma 1, lett. ll) del TICA, il tempo per l'emissione di un preventivo inizia a decorrere dalla data di consegna della domanda completa, quindi comprensiva di tutta la documentazione prevista dalla vigente regolazione. Il medesimo gestore sottolinea, al riguardo, che il TICA stabilisce che il termine per la messa a disposizione del preventivo decorre dalla data di ricevimento della richiesta di connessione *"corredata da tutte le informazioni"*, come individuate dal TICA stesso, compresa, quindi, la *"dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità del sito oggetto dell'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica"* di cui all'articolo 6, comma 3, lettera i);
20. il gestore, quindi, non ritiene di dover corrispondere l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 1, del TICA, in quanto, essendo la domanda di emissione di nuovo preventivo stata completata dal reclamante solo il 25 luglio 2014, i 45 giorni messi a disposizione del gestore per l'emissione del nuovo preventivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del TICA, sono iniziati a decorrere solo da tale data;
21. quanto al secondo motivo di reclamo, il gestore ritiene che l'attestazione di disponibilità del sito di produzione sia un documento necessario per il

proseguimento dell'iter di connessione, a maggior ragione nel caso in cui, come nella fattispecie, la richiesta di modifica del preventivo è dovuta proprio alla decadenza del diritto di superficie, tale da determinare una *“importante variazione nella gestione della pratica di connessione”*. A sostegno della propria posizione il gestore richiama la lettera della Direzione Mercati Elettricità e Gas dell'Autorità del 18 aprile 2014 (prot. Autorità n. 11218 del 18 aprile 2014), in cui si precisa che, qualora la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità del sito oggetto dell'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica costituisca documento necessario per il prosieguo dell'iter di connessione, il gestore di rete può richiedere tale attestazione nel caso di intervenute variazioni nella gestione della pratica di connessione, tali da rendere indispensabile una verifica in merito alla permanenza della predetta disponibilità in capo al titolare della pratica;

22. con riguardo al terzo motivo di reclamo, il gestore afferma infine che il tempo di messa a disposizione del preventivo non poteva decorrere da una data antecedente a quella di perfezionamento da parte del reclamante della richiesta di modifica del preventivo, ovverosia il 25 luglio 2014.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

23. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera i) del TICA, tra i documenti che devono essere allegati ad una richiesta di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica vi è, tra gli altri, *“un documento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità del sito oggetto dell'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica. Tale documento deve indicare almeno i presupposti di tale disponibilità in termini di proprietà o di eventuali diritti di utilizzo. Detta disponibilità non è richiesta laddove la procedura autorizzativa richieda l'esistenza di un preventivo per la connessione già accettato”*;
24. l'articolo 7, comma 5 e seguenti, del TICA, nel dettare la disciplina relativa alla modifica dei preventivi di connessione, nei casi di richiesta di modifica di un preventivo di connessione, non impone di presentare *ex novo* tutta la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 3, del medesimo TICA già presentata al momento di prima richiesta di connessione alla rete;
25. nondimeno, si rileva, in coerenza con le precedenti pronunce dell'Autorità in materia (deliberazione n. 14/2014/E/eel e lettera della Direzione Mercati Elettricità e Gas del 18 aprile 2014), quando, nel corso dell'iter di connessione, intervengano variazioni tali da rendere necessaria la verifica della permanenza della disponibilità del sito di produzione in capo al titolare della pratica – quali, ad esempio, il cambio di titolarità della pratica di connessione o la delocalizzazione del sito di produzione – il gestore ha la facoltà di chiedere nuovamente l'attestazione della disponibilità del sito di produzione;

26. nel caso di specie, l'intervenuta indisponibilità, a causa della decadenza del diritto di superficie, del sito inizialmente indicato dal reclamante come luogo in cui realizzare l'impianto di produzione, rappresentando una variazione sostanziale nel corso dell'iter di connessione, rende necessaria la verifica da parte del gestore della disponibilità del nuovo sito di produzione in capo al titolare della pratica;
27. pertanto, in relazione al secondo motivo di reclamo, si ritiene legittima la richiesta avanzata dal gestore al reclamante di integrare la richiesta di modifica del preventivo con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità del nuovo sito oggetto dell'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica;
28. con riferimento alle tempistiche con cui il gestore ha richiesto la suddetta integrazione (primo e terzo motivo di reclamo), si osserva invece quanto segue:
29. come evidenziato dal gestore, l'articolo 1, comma 1, lettera ll) del TICA, per il decorso del "*tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione*", indica come *dies a quo* la "*data di ricevimento della richiesta di connessione, corredata da tutte le informazioni come definite nel presente provvedimento*";
30. pertanto, nella specie, in caso di richiesta di modifica del preventivo incompleta, il tempo di messa a disposizione del preventivo medesimo decorre dalla data di integrazione della documentazione necessaria;
31. in generale, il TICA non impone al gestore un tempo massimo per la verifica della completezza o regolarità di una richiesta di connessione; la *ratio* di tale previsione va rinvenuta nel fatto che è interesse anche del gestore effettuare rapidamente tale verifica e inviare quindi il preventivo di connessione entro i termini previsti dal TICA, in caso di esito positivo della verifica, ovvero, in caso di esito negativo, comunicare quanto prima al richiedente l'incompletezza o l'irregolarità della domanda;
32. ciò premesso, dall'analisi della documentazione relativa al presente reclamo, risulta che l'unica richiesta di integrazione documentale è stata formulata dal gestore in data 25 luglio 2014, vale a dire 58 giorni lavorativi dopo la presentazione della richiesta di modifica del preventivo da parte del reclamante;
33. con riferimento alla condotta del gestore si possono, quindi, formulare due ipotesi:
 - a. nella prima, il gestore potrebbe aver verificato la completezza della domanda in tempi brevi, e comunque prima dell'ultima data utile per il rispetto del tempo di messa a disposizione del preventivo, che, nel caso in esame, era l'8 luglio 2014. In questa ipotesi, il ritardo del gestore, che ha inviato la richiesta di integrazione 58 giorni lavorativi dopo la presentazione della richiesta di modifica del preventivo da parte del reclamante (il 25 luglio 2014), non potrebbe trovare alcuna valida giustificazione;
 - b. nella seconda ipotesi, il gestore potrebbe invece aver verificato la completezza della richiesta del reclamante dopo l'8 luglio 2014, cioè

- oltre il termine previsto dal TICA per la messa a disposizione del preventivo; in tale ipotesi, il gestore non avrebbe in ogni caso rispettato il termine fissato dalla vigente regolazione;
34. entrambe le ipotesi sopra formulate (*tertium non datur*) evidenziano, dunque, un ritardo nell'azione del gestore;
 35. peraltro, si rileva che il gestore ha impiegato 23 giorni lavorativi per emettere il nuovo preventivo di connessione. Ciò significa che, per rispettare i termini previsti dal TICA per la messa a disposizione del preventivo di connessione (45 giorni), il gestore aveva a disposizione 22 giorni lavorativi per verificare la completezza della richiesta del reclamante. Trattasi di un lasso di tempo ritenuto sicuramente congruo per lo svolgimento di tale verifica;
 36. sulla base di quanto esposto, appare, in conclusione, giustificata la richiesta del reclamante di ottenere l'indennizzo automatico per il mancato rispetto del tempo di messa a disposizione del preventivo di connessione, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del TICA

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla Società Immobiliare 2003 nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A., limitatamente alla violazione dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del TICA;
2. di prescrivere, pertanto, ad Enel Distribuzione S.p.A. la corresponsione, al reclamante, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla notifica della presente decisione, dell'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 1, del TICA, comprensivo delle maggiorazioni previste dall'articolo 40, comma 5, del TICA, corrispondente ad un ritardo di 13 (tredici) giorni lavorativi del tempo di messa a disposizione del preventivo di connessione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

12 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni